

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO SANTANGELI

Seduta del 05/03/2020

### FATTO

Con ricorso pervenuto in data 10.07.2019, preceduto da reclamo, il ricorrente espone di aver stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo. Chiede, il rimborso di € 530,00 a titolo di quota parte non maturata delle commissioni, oltre spese legali.

Costitutosi l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente ed eccepisce: a) la non applicabilità nel caso di specie del criterio di calcolo pro rata temporis, atteso che il contratto di finanziamento sottoscritto da parte ricorrente contiene una chiara indicazione relativamente alle somme rimborsabili e alle modalità di restituzione in caso di estinzione anticipata; b) la conformità alle previsioni di legge del criterio di calcolo adottato per il rimborso delle somme non maturate, riportato nel "Piano annuale di rimborso" che costituisce parte integrante del contratto (prodotto in atti anche da parte ricorrente), sancita peraltro dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 10003/16 relativa alla medesima tipologia di contratto oggetto del presente ricorso; c) la congruità delle somme già riconosciute alla cliente in occasione dell'estinzione anticipata, calcolata in base alle previsioni contrattuali e riportate nel piano annuale di rimborso; d) l'irrisorietà della differenza in termini di importo da retrocedere dovuta a un mero errore materiale nel piano di rimborso annuale – in base al quale ciascun importo rimborsabile indicato in tabella sarebbe riferito alla rata immediatamente precedente – circostanza, peraltro, non contestata dalla ricorrente che chiede in realtà l'applicazione di un diverso metodo di



calcolo. Al riguardo segnala di aver comunque provveduto al rimborso di tale differenza pari ad € 4,87; e) l'avvenuto rimborso della somma di € 81,73 a titolo di premio assicurativo; f) la non rimborsabilità delle spese legali. Allega, infine, evidenza di un assegno inviato al ricorrente per un importo complessivo di € 106,90, comprensivo di spese per la presentazione del ricorso e degli interessi legali. Chiede, dunque, che il collegio dichiari la cessazione della materia del contendere.

In sede di repliche, parte istante insiste sulle domande avanzate in sede di ricorso.

## DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
2. In via preliminare, benché non eccepito dalla resistente espressamente, si rileva che dalla documentazione versata in atti emerge che il contratto di finanziamento oggetto d'esame, è stato ceduto nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione dei crediti a diverso soggetto, il quale ha acquisito la "titolarità e la gestione" del rapporto e ha emesso il conteggio estintivo, da cui trae origine l'asserito indebito fatto valere dal ricorrente. Il Collegio di Palermo ha ritenuto che "nel procedimento ABF, in caso di cessione del credito a una "società veicolo" nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, i criteri per la rilevabilità d'ufficio del difetto di legittimazione passiva individuati dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 2951 del 16.2.2016 vanno intesi nel senso che detto rilievo – ferma restando la prova in atti circa l'intervenuta cessione – è possibile unicamente nel caso in cui le difese in concreto spiegate dall'intermediario resistente non siano logicamente incompatibili col fatto che lo stesso si è spogliato della titolarità del rapporto" (cfr. Collegio di Palermo, decisione 26031/18).
3. La controversia verte sulla nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni corrisposte in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto e/o delegazione di pagamento degli emolumenti, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso. Occorre preliminarmente rilevare che con la "sentenza Lexitor", emessa dalla Corte di Giustizia Europea (CGUE) in data 11 settembre 2019 nella causa 383/2018, in materia di rimborso dei costi legati ai finanziamenti al consumatore nel caso di estinzione anticipata, la CGUE, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 16 paragrafo 1, della direttiva UE 2008/48, ha statuito che tale norma debba essere interpretata "nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".
4. Ciò premesso, il Collegio richiama quanto statuito recentemente dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 il quale ha rilevato che "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".
5. Il Collegio ha, altresì, ritenuto che "che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio



degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento. Questa soluzione, pur scontando il limite di introdurre un elemento di diversificazione nel sistema di calcolo interno alle commissioni, che peraltro è già ammesso con riguardo alla retrocessione dei premi assicurativi (anch'essi di natura recurring e obbligatori per legge nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto o della pensione) appare allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa; essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione" del costo del credito, sancito nell'abrogato art.8 della Direttiva 87/102, di cui l'art.16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva" (decisione Collegio di Coord. n. 26525/2019).

6. Dalla documentazione versata in atti risulta che la clausola "commissioni rete distributiva" è descritta nel contratto di finanziamento. A sua volta, il "Piano annuale di rimborso interessi e commissioni", precisa che la quota parte delle commissioni rete distributiva, qualificabili come recurring, è pari massimo al 60% dell'importo complessivo di tali voci di costo, secondo gli importi espressamente dettagliati nel piano. Il Collegio ritiene, pertanto, che la clausola soddisfi i requisiti previsti dall'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento, secondo cui la ripartizione del costo complessivo secondo una misura percentuale ben può integrare e consentire una distinzione tra le diverse attività, pur accomunate nella stessa voce, allorché nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale. Sul punto si evidenzia che il resistente ha rimborsato al ricorrente la somma corrispondente alla rata successiva a quella di estinzione. Nonostante il ricorrente non abbia espressamente chiesto la differenza tra quanto rimborsato e quanto effettivamente dovuto, il resistente ha comunque rimborsato anche l'ulteriore importo di € 4,87 mediante assegno di cui vi è evidenza in atti.

7. Quanto alla componente up front della commissione distributiva (40% del costo complessivo), il Collegio ne rileva la natura up front e ritiene in conformità a quanto statuito dalla Corte di Giustizia e dal Collegio di Coordinamento con la sopra richiamata pronuncia, il diritto del ricorrente alla riduzione dei costi up front, da calcolarsi secondo la curva di interessi, nell'importo di € 60,24.

8. Quanto agli oneri assicurativi, il Collegio rileva che l'importo dovuto secondo il piano annuale di rimborso (pari ad € 81,73) è stato rimborsato dal resistente con assegno inviato direttamente al ricorrente successivamente alla presentazione del ricorso e di cui vi è evidenza in atti.

9. Sulla base di tali rilievi ed al netto dei rimborsi effettuati, si ritiene il resistente tenuto alla restituzione della somma complessiva di € 60,24.

10. La domanda di ristoro delle spese legali non può trovare accoglimento.

11. Il Collegio rileva che il resistente ha già rimborsato la somma di € 20,00 per le spese di presentazione del ricorso.

**PER QUESTI MOTIVI**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 60,24.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI